

Da riportare in ogni risposta:

Prot. n. 0029647 - P / GEN / ASUFC

Data 24/02/2025

DIREZIONE SANITARIA

ds@asufc.sanita.fvg.it



Referente:

dott. Andrea Morsanutto

(+39) 0432 554023

Direttore S.O.C. Politiche del farmaco e governo dei
percorsi di appropriatezza

DIPARTIMENTO DEL FARMACO

Ai Dirigenti Medici dell'ASUFC

e, p.c.

Ai Medici di Medicina Generale

OGGETTO: prescrizione informatizzata per la continuità terapeutica del paziente a domicilio

L'articolo 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", al comma 317 dispone che dal 2025 tutte le prescrizioni mediche devono essere redatte in modalità digitale, nel formato elettronico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011.

La DGR 2051/2024 stabilisce tra l'altro che In fase di prescrizione della terapia a seguito di visita specialistica ambulatoriale o in fase di dimissione il medico specialista, è tenuto a:

- indicare nella lettera di dimissione/prescrizione tutta la terapia prioritariamente per principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio rispettando quanto previsto dalla Raccomandazione del Ministero della Salute n. 18, definendo la durata della terapia e la via di somministrazione;
- nei casi di dimissione in giornate festive/fine settimana o in orari di chiusura del Servizio aziendale di Distribuzione Diretta e comunque qualora il paziente sia impossibilitato a contattare il proprio MMG/PLS, lo specialista ospedaliero redige una o più ricette dematerializzate, al fine di assicurare al paziente la continuità terapeutica;

Valutata dunque la necessità di dare attuazione alle disposizioni citate ed assicurare la necessaria continuità delle terapie farmacologiche nel contesto della transizione ospedale-territorio, deve sempre essere assicurata la prescrizione in formato elettronico (PSM per la distribuzione diretta o Dematerializzata SSN per la fornitura presso le farmacie del territorio) a seguito di dimissioni e/o visite ambulatoriali.

In particolare tali disposizioni devono trovare tempestiva applicazione in tutti quei casi in cui risulti necessario garantire la continuità terapeutica a domicilio del paziente

Pag. 1 a 2



e nelle more della valutazione complessiva del medico di famiglia, con particolare riferimento all'avvio di nuovi trattamenti e ai cambi di terapia.

Si precisa infine che, per alcune residuali tipologie di ricette (ad esempio stupefacenti di alcune categorie, ricette limitative senza piano terapeutico) per le quali non è stata ancora dematerializzata la prescrizione, permane la necessità di provvedere alla redazione della ricetta rossa SSN.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. David Turello

(documento sottoscritto con firma digitale ex d.lgs. 82/2005)